

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 04221/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 4221 del 2019, proposto da Angelo Polizzi, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Stella (cod. fisc.: STL NNA 68P45 I169Q) e dall'avv. Antonio Zimbardi (cod. fisc.: ZMBNTN83T07 E791C) - giusto atto di costituzione di ulteriore difensore depositato in data 23.5.2019- con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Antonio Zimbardi, in Roma, via Livorno, n. 6 e con domicilio digitale come da *PEC* da Registri di Giustizia;

contro

-Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

-Ministero dell'Interno- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile- Direzione Centrale per gli Affari Generali, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

Buttige Cristian Gaetano Giuseppe, Buttigè Cristian Gaetano Giuseppe, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, prot.0000012 del 10/01/2019 con cui si comunica che il sig. Polizzi Angelo è escluso dalla procedura concorsuale per titoli ed esami a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.VV.F., in quanto la Commissione medica ha espresso il giudizio di *“Deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 06/10-OS06/10) D.M.11/03/2008, n. 78, art.1,c.1, lettera f, punto 1”* pervenuto al ricorrente in data 21.01.2019;
- del Verbale n. 3 del 19/12/2018, con il quale la Commissione Medica ha ritenuto non idoneo il ricorrente ex D.M. n. 78 del 11/03/2008, art. 1, c. 1, lett. F, punto 1;
- della cartella clinica relativa al sig. Polizzi Angelo del 19.12.2018 in particolare:
- della scheda medica nella parte in cui si fa una diagnosi di deficit acutezza visiva (OD 6/10-OS 6/10);
- della certificazione medica a firma della d.ssa Artale Anna datato 18.12.2018;
- della certificazione medica a firma della d.ssa Trotta Michela del 19/12/2018;
- di ogni atto ed essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente;

nonché

per chiedere la revisione dei risultati della visita, oculistica, con riserva di agire in separato giudizio e/o mediante apposito atto di motivi aggiunti, per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla refusione dei danni, patrimoniali e non, *subiti e subendi* dall'odierno ricorrente a causa dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza depositata in data 12.9.2019, con cui il ricorrente, dopo aver premesso che la relazione di verifica, depositata in data 29.7.2019 dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei

Carabinieri, in adempimento dell'Ordinanza di questa Sezione n. 9043 del 8.7.2019, ha concluso che: *“il ricorrente è risultato portatore di un visus pari a: “vn 10/10 occhio destro e vn 10/10 occhio sinistro”, per cui “non è possibile confermare la diagnosi posta dalla Commissione medica concorsuale”, chiede sin da ora di poter essere autorizzato ad effettuare l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e relative modalità;*

Considerato che l'Ordinanza di questa Sezione n. 9043 del 8.7.2019 ha rinviato per il prosieguo alla camera di consiglio del 23 ottobre 2019;

Ritenuto di poter accogliere la precitata istanza per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all'art. 1 ed all'art. 2, comma 2°, cpa;

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito *web* del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 1 (uno), decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando, eventualmente anche a mezzo *PEC*, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito *web* su *Internet* del Ministero dell'Interno, permangono alcuni obblighi in capo

all'Amministrazione, fra cui, quello:

-di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

-di fare in modo che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

-di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

Ritenuto altresì che entro la data del 30 settembre 2019 dovrà essere regolarmente avvenuta la pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell'Interno, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

P.Q.M.

autorizza il ricorrente, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, a provvedere alla notifica del presente ricorso, nei sensi e nei termini indicati nella parte motiva della presente Ordinanza.

Conferma per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23.10.2019, ore di rito.

Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente Ordinanza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 18 settembre 2019.

Il Presidente
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.